



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Del 20.03.2012 n. 50

**DIPARTIMENTO III - Governo del Territorio
AREA PROCEDURE AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI
AMBIENTALI**

Oggetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza di 1,416 mWp nel Comune di Osimo. Proponente: Osimo Solare 2 srl (già Maracci Carlo & Maracci Marco). Autorizzazione unica ex art. 12 comma 3 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Destinatari

Dipartimento III

Ancona,
20.03.2012

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che il 23.09.2009, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 77258 di pari data, la ditta Maracci Carlo & Maracci Marco (d'ora in avanti Proponente) ha depositato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003, per la realizzazione, su un'area sita nel comune di Osimo, di un impianto fotovoltaico a terra avente potenza nominale pari a 4,826 mWp e del relativo elettrodotto di connessione alla rete Enel;

PRESO ATTO che:

- il progetto sottoposto al presente procedimento ha ad oggetto la realizzazione, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), di un impianto fotovoltaico a terra della potenza finale di 1,416 mWp (inizialmente prevista di 4,826 mWp e ridotta nel corso del presente procedimento), nel comune di Osimo;

- l'area interessata è individuata catastalmente al N.C.T. foglio n. 53 mapp.li 59-67-75-116-117-119-129-130;

- l'impianto in progetto è ubicato su un'area agricola di circa 96.482 mq alla sinistra orografica del Fiume Musone (ad una distanza variabile da 170 a 300 metri), delimitata a sud dal Fosso del Molino, affluente dello stesso Musone, e a est da un fosso secondario e da Via Albanelli;

RICHIAMATI:

- l'art. 12 comma 3 del citato decreto legislativo, secondo cui *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - OMISSIS - sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. OMISSIS"*;

- l'art. 16 della legge regionale 12.06.2007 n. 6, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 55 del 21.06.2007 che, a partire da luglio 2007, ha delegato alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, il quale dà attuazione alla Direttiva 2001/77/CE in materia di fonti energetiche rinnovabili, per quanto concerne gli impianti solari ed, in parte, gli eolici;

CONSIDERATO che:

- il progetto è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e 6 della l.r. n. 7/2004 e ss.mm.ii., in quanto rientrante alla lettera n decies) del punto 6 dell'allegato B2 della D.G.R. n. 164 del 09.02.2009;

- il Proponente, avendone facoltà, con istanza del 10.07.2009, protocollo dell'Ente n. 57722 di pari data, ha tuttavia optato per il procedimento di valutazione di impatto ambientale ex art. 9 l.r. n. 7/2004 e ss.mm.ii. e art. 23 e ss. d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., conclusosi con propria determinazione n. 159 del 09.08.2010 di *Giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni*;

DATO ATTO quindi che il 28.12.2009 con nota prot. n. 104775, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata convocata per il 13.01.2010 la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 387/2003, estesa, oltre che al Proponente, al Comune di Osimo, ad ASTEA SpA, ad Enel Distribuzione SpA, alla Soprintendenza Archeologica delle Marche, a SNAM Rete Gas, a Telecom Italia SpA, a Fastweb SpA, a F.S. & R.F.I., a Eutelìa SpA, a Terna SpA nonché al Servizio Urbanistica, all'Area SIT PTC e al Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Area Ecologia ed Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, facenti capo allo scrivente Dipartimento, per l'acquisizione di pareri



e assenti di rispettiva competenza;

PRESO ATTO della documentazione integrativa presentata dal Proponente nell'ambito del procedimento di VIA il 18.12.2009 ed assunta al prot. n. 105163 del 29.12.2009, che si è provveduto a trasmettere in data 05.01.2010 all'Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, cui fa capo il procedimento di cui alla l.r. 19/1988 "*Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt*", relativo all'autorizzazione alla realizzazione dell'elettrodotto di connessione alla rete Enel;

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza dei Servizi, di cui si dà conto nel Documento Istruttorio parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), e come da verbale agli atti inviato con nota prot. n. 7914 del 29.01.2010 a tutti i soggetti invitati:

- è emerso che, benché la potenza iniziale dell'impianto sia di 4,826 mWp, viste le caratteristiche della cabina elettrica esistente, l'allacciamento può avvenire esclusivamente per una potenza di 1,2 mWp;

- a tal proposito il Proponente "*riferisce l'intenzione di ottenere il rilascio di giudizio di compatibilità ambientale per l'intero impianto (interventato poi con la citata Determinazione del Direttore n. 159 del 09/08/2010, ndr) e l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387 limitatamente a 1.2 mW, che presumibilmente riguarderanno la parte nord dell'impianto complessivo*";

- è stato acquisito il parere del Comune di Osimo prot. n. 943 del 12.01.2010, ns. prot. n. 2980 del 14.01.2010, per il cui approfondimento si rimanda al Documento Istruttorio parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);

- è stata data lettura del parere di Telecom Italia Spa pervenuto a mezzo fax ed assunto al prot. n. 2136 del 12.01.2010;

- Snam Rete Gas ha espresso parere favorevole, con la prescrizione che "*Prima della costruzione dell'elettrodotto il richiedente dovrà contattare i ns. uffici per le condizioni tecniche relative all'attraversamento dell'elettrodotto con il ns. metanodotto*". In merito ai tralicci, ha affermato la non interferenza con la fascia di rispetto del metanodotto, pari a 14m;

- è stata richiesta al Proponente documentazione integrativa relativa al progetto in oggetto;

VISTO il parere favorevole di R.F.I prot. n. 010/0000073 del 26.01.2010, pervenuto il 28.01.2010 ed assunto al prot. n. 8205 del 29.01.2010;

CONSIDERATO che con nota datata 20.12.2010, assunta al ns. prot. n. 19762 del 01.03.2011, il Proponente ribadisce che "*a fronte di una richiesta di connessione per 4,826 MWp, ASTEA SpA ... ha fornito un preventivo per una connessione massima in immissione pari a 1,2 MWp...D'altro canto, la recente rinuncia e/o diminuzione di qualche connessione situata nelle vicinanze da parte di altri produttori ha aperto la possibilità di accedere ad un aumento di potenza della connessione...Dal nuovo e definitivo preventivo che verrà fornito scaturirà il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico e dell'elettrodotto di connessione...*".

PRESO ATTO che, con nota registrata al ns. prot. n. 16671 del 22.02.2011, il Proponente comunica che "*nonostante le recenti verifiche fatte da ASTEA s.p.a., per l'impianto di produzione in progetto non è possibile avere una connessione in immissione in rete maggiore di 1,2 MWp; ciò è dovuto al fatto che analoghe richieste, ancorché difficilmente realizzabili, non essendo ancora decadute (ai sensi della delibera ARG/ELT n°125/10), tengono occupati i nodi della rete elettrica nella zona interessata; pertanto è nostra decisione non protrarre oltre la procedura di Autorizzazione Unica e quindi presentare una variante al progetto originario, che riguarda un primo stralcio dell'impianto fotovoltaico, la cui potenza di picco è pari a 1,416 MWp (rispetto ai 4,826 MWp del progetto*



originario)” e presenta una variante al progetto originario, riducendo la potenza di picco dell'impianto da 4,826 mWp a 1,416 mWp;

DATO ATTO che con nota prot. n. 70333 del 24.06.2011 la Scrivente ha richiesto al Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche un parere in merito alla sostanzialità delle modifiche apportate al progetto in esame e all'applicabilità del d.lgs. 28/2011;

VISTA la nota di risposta della Regione Marche prot. n. 462608 del 19.07.2011, pervenuta il 26.07.2011 ed assunta al prot. n. 87288 del 29.07.2011, secondo cui non ricorrono “*gli estremi per una variante sostanziale - OMISSIS*”;

DATO ATTO che:

- in data 16.09.2011 si è provveduto a trasmettere ulteriore documentazione all'Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche per quanto di competenza;

- in data 10.11.2011, con nota prot. n. 136752, si è provveduto a richiedere al Proponente documentazione integrativa a seguito della riduzione di potenza dell'impianto in esame;

VISTA pertanto la documentazione integrativa depositata dal Proponente il 28.12.2011 ed assunta al prot. n. 164191 del 30.12.2011, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), contenente altresì la dichiarazione da parte dello stesso di cedere alla società Osimo Solare 2 srl, la quale accetta, ogni titolo abilitativo riguardante l'Autorizzazione Unica in oggetto, definitivamente formalizzata in data odierna con nota assunta al ns. prot. 42309 del 20.03.2012;

PRESO ATTO della determinazione n. 5 del 04.01.2012 del Dirigente del Settore I - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche, con cui:

- in esito al procedimento di cui alla l.r. 19/88, si esprime parere favorevole alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento dell'impianto in oggetto alla linea elettrica di A.S.T.E.A.;

- è stata concessa altresì, per trent'anni a far data dal 31 marzo 2012, “*l'Area demaniale interessata dall'attraversamento della strada e dell'elettrodotto (Fosso Demaniale Rio Osteriola) OMISSIS*”;

DATO ATTO che in data 13.01.2012 si è provveduto ad inviare al Proponente una nota di riscontro alla documentazione integrativa presentata il 28.12.2011, invitandolo, tra l'altro, al perfezionamento degli elaborati alla luce della voltura intervenuta a favore della società Osimo Solare 2 srl;

VISTO il Certificato di Assetto del Territorio rilasciato dal Comune di Osimo (ns. prot. n. 105163 del 29.12.2009 relativo al procedimento di VIA) da cui si rileva che:

“*L'intervento risulta essere non conforme poiché l'art. 16 (EI_3) delle NTA del vigente PRG, nelle prescrizioni e note particolari, vieta la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra*”;

“*L'intervento risulta essere non conforme poiché l'art. 17 (EI_4) delle NTA del vigente PRG, nelle prescrizioni e note particolari, pone la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate e le loro peculiarità geologiche*”.

CONSIDERATO che in occasione della Conferenza dei Servizi del 13.01.2010, il Comune di Osimo si è pronunciato in merito alla conformità urbanistica dell'intervento:

“*L'impianto ricade in Zone EI_3 – EI_4, per le quali gli artt. 16-17 delle NTA prevedono il divieto di realizzazione di impianti tecnologici fuori terra. Tuttavia il Comune esprime parere positivo recependo sia l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, che prevede che l'Autorizzazione Unica costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, sia il Parere della Regione Marche del 10/09/07, che estende le esenzioni di cui all'art. 60 delle*



NTA del PPAR agli impianti fotovoltaici come quello in oggetto. Il Comune comunica l'intenzione di ratificare il suddetto parere con successivo atto del Consiglio Comunale", in virtù del fatto che "...una volta approvato il PRG adeguato al PPAR...non potranno più essere legittimamente applicate le esenzioni previste dall'art. 60 del PPAR se non espressamente richiamate dalle NTA del PRG" (ai sensi del paragr. 2.3 della DGR n. 1287 ME/URB del 19/05/97 "Linee guida per la redazione degli strumenti urbanistici generali comunali e per il loro adeguamento al PPAR", pubblicata sul BUR n. 20 del 29/05/97). Il Comune di Osimo, con Atto di Consiglio Comunale Seduta del 20/01/10 n. 6, ha quindi recepito l'art. 60 (esenzioni) delle NTA di PPAR al fine dell'applicazione alle previsioni del vigente PRG del Comune di Osimo;

DATO ATTO che con nota prot. n. 112885 del 26.09.2011, questo Ente ha comunicato al Comune di Osimo quanto segue: "Preso atto del parere comunale in merito all'esenzione dalle suddette norme, che tuttavia di per sé non comporta l'automatica conformità del progetto alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Osimo (cfr. artt. 16 e 17 NTA PRG), nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica in corso si dovrà procedere ad una variante urbanistica, come peraltro previsto dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, a norma del quale "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, ... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

A tal fine si richiede a Codesto Comune di ratificare con Delibera del Consiglio Comunale il parere positivo in merito alla proposta di variante urbanistica al PRG vigente finalizzata alla realizzazione del progetto in oggetto, confermando quanto già espresso in Conferenza dei Servizi.

Relativamente alla proposta medesima seguirà una Delibera di Giunta Provinciale per l'espressione di competenza, ai sensi dell'art. 26 commi 4 e 10 della LR 5 agosto 1992, n. 34.

Entrambi i pareri verranno acquisiti agli atti del procedimento, che, in caso di esito positivo, si concluderà con il rilascio dell'Autorizzazione Unica. La relativa Determina costituirà variante al PRG comunale e verrà trasmessa al Comune di Osimo per i successivi adempimenti di competenza".

PRESO ATTO della nota del Comune di Osimo prot. n. 1184 del 14.01.2012, pervenuta il 16.01.2012 e registrata al ns. prot. n. 7166 di pari data, che di seguito si riporta:

"Facendo seguito alla Sua di pari oggetto , prot. 26 settembre 2011 n. 112885 ns. prot. 29022 del settembre 2011, ed al successivo chiarimento verbale intercorso presso gli uffici dell'Amm/ve Prov/le di Ancona si comunica quanto segue:

Il procedimento di Autorizzazione unica acceso ai sensi del D.Lgs. 387/2003...e' conforme a quanto stabilito con atto C.C. n.6 del 20/01/2010 risultando pertanto esente dalle norme di tutela integrale del PPAR. Infatti nell'area in parola, avrebbe ostato all'intervento proposto solo il vincolo di PPAR così come riportato nelle NTA del P.R.G. ma per le ragioni richiamate nella citata Deliberazione Consiliare n. 6/2010, nella fattispecie in esame, detta posizione ostantiva veniva meno in virtù della declamata esenzione dell'art.60 delle NTA del PPAR.

Pertanto si dichiara, per quanto di competenza, che l'intervento proposto risulta urbanisticamente compatibile con il P.R.G. vigente nel Comune di Osimo così come esplicitato con la Deliberazione Consiliare n. 6/2010".

VISTO il contratto d'affitto stipulato tra la società Osimo Solare 2 srl ed i restanti



proprietari dell'area in oggetto, pervenuto il 20.02.2012 ed assunto al prot. n. 25982 del 21.02.2012, di cui si riportano gli estremi:

- Atto sottoscritto in data 23.01.2012 da parte di Maracci Carlo nella sua qualifica di Amministratore Unico della Società "Osimo Solare Due srl" e di proprietario per una quota pari a 1/3 (un terzo) e da parte di Maracci Diletta e Maracci Clarissa, proprietarie per una quota pari a 1/6 (un sesto) ciascuna.

L'atto non è sottoscritto da Maracci Paolo, proprietario per una quota pari a 1/3 (un terzo), risultando comunque perfezionato ed efficace dal momento che *"gli artt. 1105 e 1108 c.c. non impongono la costituzione formale di un'assemblea al fine di deliberare in merito ad operazioni di amministrazione straordinaria"* e che *"ai sensi dell'art. 1108 comma 1 c.c. è sufficiente la maggioranza dei due terzi al fine di consentire alla affittuaria di installare presso il fondo un impianto fotovoltaico"*.

- Registrazione in data 10.02.2012 al n. 894;
- Trascrizione non necessaria ai sensi dell'art. 2643, n.8, del codice civile;
- Durata del contratto 8 anni;
- Consegna del bene e materiale immissione dell'affittuario nella detenzione decorrenti dalla data di sottoscrizione;
- Validità ed efficacia del contratto condizionata risolutivamente al verificarsi dell'ottenimento da parte del Conduttore a titolo definitivo di tutte le autorizzazioni ed approvazioni tecniche e finanziarie rilasciati dagli enti preposti;

CONSIDERATO che in data 25.01.2012 la scrivente Area ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'impianto in oggetto, rilevando l'avvenuta installazione del manufatto ad uso cabina di consegna nonché l'inizio dei lavori di scavo per la realizzazione dell'elettrodotto interrato lungo la strada comunale denominata Via Albanelli;

DATO ATTO conseguentemente che:

- si è provveduto ad inviare al Comune di Osimo ed al Proponente la nota prot. n. 18910 del 03.02.2012, comunicando che, alla luce di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, i lavori effettuati ed emersi in sede di sopralluogo sono da considerarsi realizzati in assenza di autorizzazione, individuando contestualmente il Comune di Osimo quale ente delegato alle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. n. 33/1998, e richiedendo altresì informazioni circa i non trascurabili movimenti di terra effettuati presso il tratto del Rio Osteriola adiacente al lotto di progetto;

PRESO ATTO che il 01.03.2012 (ns. prot. n. 36930 del 09.03.2012), il Proponente ha depositato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria (SCIA) rilasciata dal Comune di Osimo e relativa a *"Realizzazione scavi per cavidotti e basamento cabina elettrica prefabbricata"*;

DATO ATTO che con nota prot. n. 38183 di pari data, inviata al Comune di Osimo e al Proponente:

- è stata rilevata, in merito alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria (SCIA) precedentemente citata, la *"carenza dei requisiti e dei presupposti di validità della procedura"*, illustrandone le motivazioni ed invitando il Comune ad agire in merito per quanto di competenza;

- è stata pertanto comunicata l'impossibilità di riavviare il presente procedimento;

VISTE:

- l'ordinanza prot. n. 6423 del 01.03.2012 (ns. prot. n. 40933/2012) di immediata sospensione dei lavori emessa dal Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di



Osimo ed indirizzata al Proponente nonché ai restanti proprietari dell'area in oggetto;

- la nota del Proponente trasmessa a mezzo fax il 15.03.2012 ed assunta al prot. n. 40073 di pari data, con cui è stato comunicato il ripristino dello stato dei luoghi e spiegato che i movimenti di terra lungo il Rio Osteriola *“riguardano operazioni effettuate annualmente per la manutenzione, pulizia e profilatura del fosso, OMISSIS ai sensi del regolamento Comunale di cui alla D.C.C. n. 135 del 29/11/2004 e D.C.C. n. 179 del 19/10/2005”*;

DATO ATTO che il 15.03.2012, con nota prot. n. 40091, si è provveduto a sollecitare al Comune di Osimo le informazioni relative agli esiti del procedimento sanzionatorio nei riguardi del Proponente.

VISTO quanto risposto dal Comune di Osimo con nota prot. n. 8664 del 20.03.2012, assunto al ns. prot. n. 41807 di pari data, che di seguito si riporta:

“OMISSIS - si comunica, visto il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale in data 17/03/2012, che le opere abusive sono state rimosse.

Risulta altresì l'avvenuto pagamento della sanzione dell'importo di 1.000 (Mille) euro ai sensi del D.Lgs. 28/2011.”

DATO ATTO del venir meno delle condizioni ostative alla definizione del presente procedimento autorizzativo, del quale pertanto si provvede al riavvio;

CONSIDERATO che il 27.01.2012 (ns. prot. n. 16317 del 31.01.2012) è pervenuta la nota prot. n. 168 del 25.01.2012 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera di opposizione al rilascio dell'autorizzazione relativa al progetto in oggetto, *“incompatibile con la natura irrigua dei terreni ricompresi nel detto comprensorio”*, nonché *“una alterazione di una parte del comprensorio per il quale lo Stato con i fondi dell'agricoltura ha dispeso nel tempo energie e danari pubblici”*;

DATO ATTO che con nota prot. n. 18903 di pari data, per il cui approfondimento si rimanda al Documento Istruttorio parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*), si è provveduto a richiedere al Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera informazioni circa l'interferenza del realizzando impianto con l'attività del Consorzio stesso;

DATO ATTO altresì che con nota prot. n. 38154 del 13.03.2012:

- è stato comunicato al Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera che, visto il mancato riscontro alla richiesta di informazioni di cui sopra, questo Ufficio avrebbe proceduto alla definizione del presente procedimento prescindendo da ulteriori informazioni;

- si è provveduto ad invitare il Proponente a controdedurre alla nota di opposizione del Consorzio prot. n. 168 del 25.01.2012 precedentemente citata;

VISTE le controdeduzioni alla nota di opposizione del Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera trasmesse dal Proponente a mezzo fax il 15.03.2012 ed assunte al prot. n. 40065 di pari data, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);

VISTA la dichiarazione del Proponente, pervenuta a mezzo fax il 15.03.2012 ed assunta al prot. n. 40077 di pari data, secondo cui *“i proprietari del terreno non hanno mai usufruito di finanziamenti derivanti dal PSR e che pertanto sul terreno non gravano impegni sulla destinazione d'uso, incoerenti con l'impianto”*;

PRESO ATTO della nota del Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera prot. n. 489 del 08.03.2012, pervenuta il 19.03.2012 ed assunta al prot. n. 42255 del 20.03.2012, con cui si conferma quanto già espresso nella nota di opposizione prot. n. 168 del 25.01.2012 precedentemente citata e si ribadisce l'importanza e la valenza



dell'impianto irriguo Valmusone quale opera pubblica di rilevanza nazionale;

RITENUTO tuttavia di procedere al rilascio della presente Autorizzazione, considerando pertinenti le relative controdeduzioni del Proponente precedentemente citate, atte come tali a superare i generici rilievi mossi dal Consorzio;

VISTE le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nelle note dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004, a noi trasmesse con nota prot. n. A2357 del 21.01.2008 pervenuta il 31.01.2008, ns. prot. n. 9836 di pari data e allegata al Documento Istruttorio (*rif. inf. 01*);

CONSIDERATO che l'esercente, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis del d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*" e secondo modalità contenute nelle sopraccitate note dell'Ufficio delle Dogane, "*OMISSIS...contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta OMISSIS*";

CONSIDERATO infine che, giusto l'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003, il rilascio dell'Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire gli impianti e le relative opere connesse;

PROVVEDUTO pertanto all'approvazione del progetto con le integrazioni presentate nel corso del presente procedimento e delle quali si dà conto nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*);

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaella Romagna relativamente agli aspetti amministrativi e dal Dott. Ing. Chiara Ferrini e dal Dott. Arch. Massimo Orciani per gli aspetti tecnici;

VISTI E RICHIAMATI:

- Il d.lgs. 29.12.2003 n. 387 di "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";

- l'art. 12 comma 1 del citato decreto, secondo cui "*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti - OMISSIS - sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";

- l'art. 12 comma 4 del citato decreto, a norma del quale "*Il rilascio della autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.*";

- la propria determinazione n. 159 del 09.08.2010 di *Giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni*;

- l'art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003, in vigore fino al 28.03.2011, a norma del quale "*OMISSIS - Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni*";

- la l.r. 06.06.1988 n. 19 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt*";

- la l.r. n. 16 del 15.11.2010 "*Assestamento del Bilancio 2010*" pubblicata sul Supplemento n. 9 al B.U.R. n. 101 del 18 novembre 2010, che all'art. 36 prevede che "*gli impianti in corso di autorizzazione al 30 settembre 2010 devono adeguare il progetto alle prescrizioni di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II della deliberazione dell'Assemblea*



legislativa 30 ottobre 2010, n. 13”;

- la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 13 del 30/09/2010, con particolare riguardo ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'Allegato II, per il cui contenuto si rimanda al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01);

- il d.lgs. del 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- il d.lgs. 504/1995 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;

- le disposizioni relative alla definizione degli adempimenti in capo agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, contenute nella nota dell'Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.01.2004;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 146/2008 e ss.mm.ii. “Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi e della struttura organizzativa dell'Ente” ;

- l'art. 107, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

- I. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003, per le motivazioni espresse in narrativa e contenute nel Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (rif. inf. 01) e che qui si intendono integralmente richiamate, la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico avente potenza nominale pari a 1,416 mWp da installare su un'area sita nel comune di Osimo, conformemente al progetto approvato, depositato presso questa Autorità dalla ditta Maracci Carlo & Maracci Marco (ora Osimo Solare 2 srl) il 23.09.2009, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 77258 di pari data, così come integrato e modificato nel corso del presente procedimento, **nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato al presente atto**, a pena di decadenza della presente autorizzazione.
- II. Di stabilire che la presente Autorizzazione ha durata pari alla durata del contratto di affitto che attribuisce il titolo di disponibilità dell'area e potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno un anno prima della sua scadenza.
- III. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
- IV. Di trasmettere il presente atto alla ditta Osimo Solare 2 srl con sede in via Lumumba n. 42/F - 60033 Chiaravalle (AN).
- V. Di trasmettere copia del presente atto ai proprietari dell'area in oggetto, meglio generalizzati in atti nonché al Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera.
- VI. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, giusto l'art. 12 comma 4 d.lgs. 387/2003.
- VII. Di dare atto che è posto a carico dell'esercente l'impegno a sottoscrivere in favore del Comune di Osimo prima dell'inizio dei lavori polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dell'area interessata dal progetto e del corretto smaltimento dell'impianto *de*



quo.

- VIII. Di porre a carico dell' esercente la comunicazione a questa Amministrazione della entrata in esercizio dell' impianto autorizzato e della successiva cessazione dell' attività.
- IX. Di porre altresì a carico dell' esercente l' obbligo di comunicare l' avvio dell' attività all' Ufficio delle Dogane di Ancona secondo le specifiche modalità riportate nella nota dell' Ufficio delle Dogane di Ancona prot. n. A24521 del 22.08.2007 e prot. n. 59528 del 23.011.2004 allegate al Documento Istruttorio, parte integrante del presente provvedimento (*rif. inf. 01*) per il perfezionamento del procedimento fiscale di competenza del citato Ufficio.
- X. Di porre inoltre a carico dell' esercente l' obbligo di verificare la necessità dell' eventuale deposito del progetto di cui al presente procedimento, ai sensi del d.p.r. 380/01 e della l.r. 33/84.
- XI. Di trasmettere il presente atto al Comune di Osimo.
- XII. Di dare atto che la presente Autorizzazione Unica sostituisce ogni altro provvedimento autorizzativo richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- XIII. Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XIV. Di comunicare inoltre, ai sensi dell' art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- XV. Di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno conservato agli atti presso la Segreteria del Dipartimento III e l' altro rilasciato al richiedente in bollo a norma dell' art. 4 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
- XVI. Di dare atto che responsabile del presente procedimento, a norma dell' art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- fascicolo Autorizzazione Unica 11 07 07 045

Ancona, 20 MAR 2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

DN-CF/dn



Comune di Osimo

**Installazione di un impianto fotovoltaico a terra
di potenza 1,416 MWp**

Osimo Solare Due srl

Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Direttore del Dipartimento:

Dott. Ing. Roberto Renzi

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Raffaella Romagna

Gli Istruttori:

Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Ing. Chiara Ferrini



1. PREMESSE.....	3
<i>Presentazione dell'istanza da parte del proponente.....</i>	<i>3</i>
<i>Individuazione e localizzazione del progetto.....</i>	<i>3</i>
<i>Identificazione del proponente.....</i>	<i>3</i>
<i>Conferenza dei servizi.....</i>	<i>3</i>
<i>Integrazioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Sub-procedimenti.....</i>	<i>4</i>
2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO.....	5
3. UBICAZIONE DEL PROGETTO.....	8
4. ELETTRDOTTO DI COLLEGAMENTO.....	11
5. TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	12
6. PARERI E NULLA OSTA.....	14
7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI.....	15
8. ELENCO ELABORATI.....	17



1. PREMESSE

Presentazione dell'istanza da parte del proponente

Domanda pervenuta in data 23.09.2009, assunta al protocollo provinciale n. 77258 del 23.09.2009.

Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ha come oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza finale di 1,416 mWp (inizialmente prevista di 4,826 mWp e ridotta nel corso del presente procedimento), ubicato nel Comune di Osimo.

Identificazione del proponente

Società Osimo Solare Due srl, Codice Fiscale 02527600429, con sede in Via Lumumba 42/F, 60033 Chiaravalle (AN), cui l'istanza presentata da parte dei Sigg.ri Maracci Carlo & Maracci Marco, con sede in via Recanati n.20 – Osimo (AN), risulta volturata a seguito di richiesta pervenuta in data 28.12.2011 ed assunta al prot. n. 164191 del 30.12.2011, definitivamente formalizzata in data odierna con nota assunta al ns. prot. 42309 del 20.03.2012, con subentro nella titolarità delle obbligazioni che ne derivano.

Conferenza dei servizi

Con nota prot. n. 104775 del 28.12.2009 è stata indetta, per il giorno 13/01/2010, la Conferenza dei Servizi, ai sensi del disposto dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Risultano convocati per l'esame del progetto di cui sopra e l'acquisizione dei relativi pareri, oltre alla Ditta proponente, il Comune di Osimo, ENEL Distribuzione SpA, ASTEA Spa, Soprintendenza Archeologica delle Marche, Snam Rete Gas SpA, Telecom Italia SpA, Fastweb SpA, FS & RFI, Eutelia SpA, Terna SpA e, per la Provincia di Ancona, il Responsabile dell'Area SIT-PTC, il Servizio I - Urbanistica, il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente (Area Ecologica – U.O. Reti di monitoraggio, impianti termici, risorse energetiche e Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche).

La conferenza si conclude invitando la Ditta proponente a produrre il progetto definitivo dell'elettrodotto e a presentare il progetto di impianto ridotto a seguito del limite di immissione posto da ASTEA (1,2 MW).

Integrazioni

Con nota registrata al ns. prot. n. 7914 del 29/01/2010 si provvedeva a trasmettere il verbale ai soggetti convocati e a richiedere di procedere come sopra indicato.

Con nota registrata al ns. prot. n. 16671 del 22/02/2011, la Ditta ha prodotto i seguenti documenti:

- Scheda riassuntiva impianto relativo al "primo stralcio";
- Tav_B4.D_Inquadramento progettuale;
- Tav_B7.D_Zona servizi e passo carraio;
- Tav_B8_Schemi elettrici e cabine;
- Progetto impianto di rete vidimato da ASTEA SpA composto da:
 - PD_01_Progetto definitivo elettrodotto;
 - PD_02_Relazione tecnica generale elettrodotto.



Con nota registrata al ns. prot. n. 136752 del 10/11/2011 si procedeva a richiedere ulteriori integrazioni a seguito della ulteriore istruttoria effettuata a seguito della modifica progettuale in riduzione.

Con nota pervenuta in data 28/12/2011, registrata al *ns. prot. n. 164191 del 30/12/2011* il proponente ha trasmesso le seguenti integrazioni:

- Copia di certificato camerale;
- Scheda riassuntiva impianto;
- Computo metrico-estimativo;
- Impegno stipula fidejussione;
- Dichiarazione Delibera n°13/2010;
- Comunicazione Soprintendenza BB.AA.;
- Progetto mitigazioni;
- Piano particellare elettrodotto;
- Dichiarazione terre di scavo DGR_884;
- Relazione terre di scavo;
- Copia richiesta inviata al comune di Osimo sia per la creazione del nuovo passo carrabile, sia per lo scavo su via Albanelli per l'elettrodotto;
- Tav_A5_Y_dismissione-computo-ripristino;
- Tav_A8_Y_relazione progetto impianti;
- Tav_A9_Y_relazione tecnica impianti;
- Tav_B4_Y_progetto layout definitivo;
- Tav_B8_Y_progetto impianti;
- Tav_B9_Y_progetto cabine-cancello.

A seguito di ns. richiesta per le vie brevi in data 13/01/2012, con nota pervenuta in data 19/01/2012, registrata al *ns. prot. n. 10015 del 19/01/2012* il proponente ha trasmesso le seguenti integrazioni:

- Copia di contratto di affitto definitivo registrato;
- Richiesta volturazione della pratica di connessione;
- Impegno stipula polizza fidejussoria;
- Dichiarazione Delibera n°13/2010;
- Scheda tecnica modulo fotovoltaico;
- dichiarazione sostitutiva terre di scavo modello E dell'allegato A della DGR n°884 del 20/06/2011;
- Tav_A5_Y_Relazione di dismissione impianto, ripristino del sito, conto economico dismissione, monitoraggio ambientale, dichiarazione dismissione impianto.

A seguito di ulteriori contatti intercorsi per le vie brevi, il proponente ha trasmesso le seguenti integrazioni:

Prot. n. 25982 del 21/02/2012

- Contratto definitivo di affitto di fondo rustico.

Prot. n. 40077 del 15/03/2012

- Dichiarazione integrativa di cui al punto 6 allegato II della DAALR n. 13/2010.

Prot. n. 42309 del 20/03/2012:

- Richiesta di cambio di titolarità della procedura autorizzativa;
- Scheda riassuntiva impianto;
- Scheda tecnica modulo.



Sub-procedimenti

Il progetto complessivo di impianto, della potenza di 4,826 MWp prima della riduzione a causa del limite di connessione posto da ASTEA, sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 20 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. (Allegato B2 numero 6 lettera n decies), ha espletato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che si è conclusa con giudizio di compatibilità ambientale positivo con Determinazione del Direttore n. 159 del 09/08/2010.

Il progetto è altresì sottoposto alla procedura di autorizzazione dell'elettrodotto di collegamento ai sensi della LR 19/88.

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

L'impianto in progetto è ubicato nel territorio del comune di Osimo in un'area agricola di circa 96.482 mq alla sinistra orografica del Fiume Musone (ad una distanza variabile da 170 a 300 metri), delimitata a sud dal Fosso del Molino, affluente dello stesso Musone, e a est da un fosso secondario e da Via Albanelli. L'area dista dalla via principale, Via Jesi, circa 822 metri ed è collegata alla stessa da Via Albanelli. Attualmente il fondo è accessibile dalla strada comunale.

Confermando quanto già evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi, con nota depositata in data 22/02/2011 (ns. protocollo n. 16671 del 22/02/2011), la Ditta ha comunicato l'impossibilità di ASTEA di garantire per l'impianto di produzione in progetto una potenza in immissione in rete maggiore di 1,2 MWp ed ha quindi presentato **una variante al progetto originario, riducendo la potenza di picco dell'impianto da 4,826 MWp a 1,416 MWp**, variante che questo Ente considera **non sostanziale** con riferimento all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e al parere della Regione Marche registrato al ns. prot. n. 87288 del 29/07/2011.

Dietro richiesta di quesito interpretativo da parte di questo Ufficio (ns. prot. n. 70333 del 24/06/2011), la Regione Marche, con il parere sopra indicato, ha risposto quanto segue:

"...si ritiene che, per il caso in esame, non ricorrano gli estremi per una variante sostanziale, dal momento che la compatibilità ambientale è stata effettuata per un impianto di dimensione maggiore (sia come potenza che come area occupata) e che non viene modificato neppure il tracciato dell'elettrodotto per il collegamento alla rete elettrica; d'altra parte la riduzione è dovuta all'impossibilità del gestore di rete (ASTEA) a garantire l'intera potenza programmata di 4,826 MW ma solo la potenza di 1,2 MW.

Tenuto conto della particolarità del caso e del fatto che l'istruttoria risulta ancora in corso si ritiene che codesta Amministrazione possa rilasciare l'Autorizzazione alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, sulla soluzione impiantistica finale".

Di conseguenza i caratteri progettuali dell'impianto risultano modificati come segue (dati aggiornati ns. prot. n. 42309 del 20/03/2012):

- Superficie dei pannelli da circa 37.535 mq a 9.780 mq;
- Numero di moduli da 26.811 a 6.024;
- Superficie territoriale interessata da circa 85.000 mq a 45.500 mq;
- Potenza moduli 235 Wp/cad.

L'impianto sarà costituito da una serie di sottocampi tutti posizionati in maniera parallela all'andamento naturale del terreno, con un'altezza massima di 1,80 m circa ed una minima di 0,80 m.

I moduli fotovoltaici utilizzati sono del tipo "policristallino" del tipo China Sunenergy, delle dimensioni di 1640mm x 990mm, installati con angolo di azimut e di tilt rispettivamente pari a 0° e 24°. La produzione elettrica annuale equivale a 1.800.000 kWh

Le strutture metalliche di supporto e ancoraggio dei moduli fotovoltaici saranno leggere e



poste in opera totalmente a secco: saranno composte da montanti verticali in tubolare zincato conficcati nel terreno a pressione, elementi longitudinali e principali di sostegno in tubolare zincato poggianti sui montanti verticali ed elementi trasversali e secondari sempre in tubolare zincato ancorati ai tubolari longitudinali (oppure con profilo ad “omega”).

Sotto i moduli fotovoltaici saranno installate le canalizzazioni per la raccolta dei conduttori, che convogliano la potenza DC in apposite cassette di parallelo da cui partiranno le linee agli inverter. L'intero campo fotovoltaico è stato suddiviso in sei sottocampi che convergono in un unico punto di consegna. I sei sottocampi faranno capo a sei sottostazioni di trasformazione BT/MT; la potenza di ogni sottocampo sarà trasportata in media tensione fino al punto di consegna.

A Nord-Est dell'impianto sarà posizionata una cabina elettrica di media tensione ASTEA, un semplice box prefabbricato del tipo modulare (5.46m x 3.35m da progetto definitivo vidimato da ASTEA) dedicato a consegna e misura, tinteggiato in tonalità idonea all'ambiente agricolo. Vi saranno inoltre altre due cabine (dimensioni 8.10m x 3.25m, tav. B/4.Y prot. n. 164191 del 30/12/2011) sempre in cls prefabbricato, ognuna delle quali conterrà n. 3 inverter ed un trasformatore. Le due cabine di campo saranno realizzate con copertura a falde e manto in coppi e tinteggiate con colori dalle tinte naturali. Per quanto riguarda la posa delle cabine, il proponente dichiara che non saranno necessari particolari scavi di fondazione in quanto esse sono già dotate di elemento di fondazione prefabbricato; pertanto saranno appoggiate sul terreno livellato e costipato con ghiaia.

Nel locale tecnico troveranno alloggio tutte le apparecchiature necessarie all'impianto quali i quadri elettrici di protezione e comando in corrente continua e corrente alternata.

Sono previsti:

- Dispositivo di interfaccia, unico ed individuato a monte del punto di connessione con l'impianto del gestore a cui si cederà l'energia prodotta; il dispositivo sarà installato direttamente all'interno dell'inverter ed interverrà su dedicato dispositivo di potenza aprendo il circuito quando la tensione e frequenza di rete varieranno dai parametri previsti dalla direttiva stessa.
- Dispositivo di generatore: interruttore automatico a protezione differenziale subito a valle del gruppo di conversione, per sezionare il lato corrente alternata sia per manutenzione ordinaria sia per eventuali richieste da parte degli organi di verifica e controllo.
- Contatori: un contatore di tipo bidirezionale per effettuare la misura sia dell'energia eventualmente prelevata dall'utente sia di quella immessa in rete dall'impianto fotovoltaico e un secondo contatore subito a valle del sistema di conversione c.c./c.a. con la funzione di misurare tutta l'energia effettivamente prodotta in corrente alternata dall'impianto.

Nel terreno sarà posizionato un solo cavidotto interrato, nel quale verranno raccolte sia le linee provenienti dai quadri di stringa che devono immettersi nei box inverter sia la dorsale principale dell'impianto, nella quale le linee uscenti dai box di sottocampo (quindi a valle degli inverter) andranno a confluire nella cabina principale ASTEA spa, per la trasformazione finale e la consegna alla rete elettrica.

Le linee elettriche secondarie passeranno totalmente fuori terra sugli appositi canali metallici, realizzati in lamiera zincata forata e ancorati alle strutture metalliche che sostengono i moduli stessi.

La porzione di proprietà interessata dall'intervento sarà delimitata da una recinzione in rete metallica di altezza pari a 2 metri (sollevata da terra di 20 cm ai sensi dell'Allegato II punto 6.9 della DAALR n. 13/2010), a ridosso della quale sarà messa a dimora una siepe naturale formata da elementi arbustivi sempre verdi, tenuta ad una altezza massima pari a 1,8-2,0 m. La recinzione sarà sostenuta da montanti realizzati con paletti metallici zincati con diametro Ø5 cm, conficcati nel terreno a secco per una profondità di circa ml.0,80-1,00.

Il cancello d'ingresso, della larghezza di 4m a due ante, sarà realizzato con gli stessi materiali della recinzione (rete metallica romboidale verde intestata su telaio metallico); i pilastri di sostegno saranno ancorati con le stesse viti meccaniche di fondazione usate per i telai portanti delle strutture fotovoltaiche.



Sui lati Nord, Sud e in parte ad Est, saranno messe a dimora alcune essenze arboree autoctone di media taglia (ai sensi dell'Allegato II punto 6.8 della DAALR n. 13/2010).

Altre essenze arboree di piccola taglia saranno invece messe a dimora sui lati a ridosso delle cabine, per mitigare l'impatto visivo puntuale.

La siepe perimetrale arbustiva sarà composta da più essenze (per garantire la biodiversità): Biancospino, Spino Cristi, Spino Nero, Alloro (piantumate a gruppi alternati). Per la vegetazione arborea, verranno posti a dimora alberi di media taglia: Leccio (quercus ilex) e Roverella (quercus pubescens).

Nel complesso, la mitigazione visiva di progetto sarà a regime entro 5 anni, ma una buona schermatura dell'impianto si potrà ottenere già nell'arco di due anni, grazie all'entità e qualità delle essenze arbustive che saranno impiantate.

Con la riduzione dell'impianto, una buona parte del terreno potrà essere comunque coltivata con le solite colture intensive, mentre l'area occupata strettamente dall'impianto sarà lasciata a cotico erboso spontaneo.

L'intervento non prevede la rimozione o lo spostamento di essenze arboree.

L'accesso all'area avverrà tramite un nuovo passo carrabile sulla strada comunale Via Albanelli, il quale richiederà l'intubamento del Rio Osteriola (con tombolo prefabbricato diam. 120 cm) per il tratto minimo necessario all'accesso dei mezzi (4,5m circa). L'accesso all'area recintata avverrà più a nord, dopo la percorrenza di un breve percorso all'interno dell'area in disponibilità, realizzato con fondo permeabile in materiale arido naturale stabilizzato.

Verranno realizzati dei parcheggi a servizio degli operatori e dei visitatori, circa 4.100 mq di superficie realizzata con moduli autobloccanti in cls inerbiti.

Per la rete viaria di accesso verranno sistemati circa 665mq della strada privata di accesso alla casa colonica esistente.

La zona dei servizi e della viabilità d'accesso, saranno trattate con battuto di ghiaia (rullata e costipata), ovvero nello stesso modo della stradina esistente che conduce all'abitazione; per cui la superficie di questi punti manterranno la totale permeabilità; non sono previste zone di transito specifiche all'interno del campo fotovoltaico.

Le tubazioni per le linee elettriche saranno realizzate con tubazione di adeguata sezione (Ø110 e Ø160) e collegate tramite pozzetti in C.A.V. Tutte le linee interrate ed i pozzetti verranno posizionati a secco, senza l'ausilio del rinfianco in cls.

Il campo fotovoltaico sarà dotato di impianto di videosorveglianza, composto da telecamere all'infrarosso ubicate su ogni accesso trasversale e nella zona dei servizi (cabine, ingresso, etc.), che eviteranno di porre in opera l'impianto di illuminazione integrale; un impianto di illuminazione fisso verrà invece realizzato nella zona degli ingressi e dei fabbricati ad uso servizi e custodia.

All'interno dell'impianto saranno realizzati tre fossetti di scolo (sezione 0.3 x 0.2) con una portata totale di 0.21m³/sec, distribuiti in modo omogeneo lungo la massima pendenza, normali al fosso del Mulino.

I tempi complessivi previsti per la realizzazione del progetto ammontano a 6 mesi circa.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto verrà riversata completamente in rete.

La dismissione dell'impianto, una volta esaurito, avverrà tramite opportuna rimozione di tutti gli elementi costitutivi l'impianto stesso, la loro separazione per tipologia del rifiuto e al loro corretto recupero e smaltimento. Una volta rimossi tutti gli elementi e i materiali antropici ed estranei all'uso agricolo del terreno, è previsto il rinterro di tutti gli scavi eseguiti per le varie rimozioni; una volta effettuato il rinterro è prevista una aratura profonda del terreno (scasso a 120 cm) che permetta poi di eseguire tutte le successive operazioni agricole idonee alla coltivazione estensiva del terreno.

Prima dell'aratura, dopo la rimozione dal terreno tutti gli elementi costitutivi dovrà essere certificata la totale pulizia e la corretta dismissione dell'impianto FV, così potranno essere eseguite le normali attività agricole.



3. UBICAZIONE DEL PROGETTO

L'impianto fotovoltaico in oggetto sarà ubicato nel Comune di Osimo (AN) e sarà installato su terreno agricolo, individuato al Catasto Terreni del Comune di Osimo al Foglio 53 particelle 59, 67, 75, 116, 117, 119, 129 e 130, concesso alla Ditta con **contratto definitivo di affitto di fondo rustico** (ns. prot. n. 25982 del 21/02/2012) i cui estremi si riportano qui di seguito:

- Atto sottoscritto in data 23/01/2012 da parte di Maracci Carlo nella sua qualifica di Amministratore Unico della Società "Osimo Solare Due srl" e di proprietario per una quota pari a 1/3 (un terzo) e da parte di Maracci Diletta e Maracci Clarissa, proprietarie per una quota pari a 1/6 (un sesto) ciascuna.

L'atto non è sottoscritto da Maracci Paolo, proprietario per una quota pari a 1/3 (un terzo), risultando comunque perfezionato ed efficace dal momento che *"gli artt. 1105 e 1108 c.c. non impongono la costituzione formale di un'assemblea al fine di deliberare in merito ad operazioni di amministrazione straordinaria"* e che *"ai sensi dell'art. 1108 comma 1 c.c. è sufficiente la maggioranza dei due terzi al fine di consentire alla affittuaria di installare presso il fondo un impianto fotovoltaico"*.

- Registrazione in data 10/02/2012 al n. 894;
- Trascrizione non necessaria ai sensi dell'art. 2643, n.8, del codice civile;
- Durata del contratto 8 anni;
- Consegna del bene e materiale immissione dell'affittuario nella detenzione decorrenti dalla data di sottoscrizione;
- Validità ed efficacia del contratto condizionata risolutivamente al verificarsi dell'ottenimento da parte del Conduttore a titolo definitivo di tutte le autorizzazioni ed approvazioni tecniche e finanziarie rilasciati dagli enti preposti.

Dal Certificato di Assetto del Territorio rilasciato dal Comune di Osimo (ns. prot. n. 105163 del 29/12/2009 relativo al procedimento di VIA) si può evincere quanto segue:

- L'impianto ricade in parte in zona E 1_3 - corsi d'acqua (art. 16 delle NTA), in parte in zona E1_4 - emergenze geomorfologiche (art. 17 delle NTA). La casa colonica presente nell'appezzamento ricade nel vincolo di conservazione di edifici e manufatti di valore ambientale (art. 36 delle NTA);
- L'area in esame non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267;
- Rispetto al P.A.I. (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico) l'area in oggetto non viene elencata tra quelle a rischio e/o pericolosità.

Dal Certificato si rileva inoltre che:

"L'intervento risulta essere non conforme poiché l'art. 16 (EI_3) delle NTA del vigente PRG, nelle prescrizioni e note particolari, vieta la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra";

"L'intervento risulta essere non conforme poiché l'art. 17 (EI_4) delle NTA del vigente PRG, nelle prescrizioni e note particolari, pone la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate e le loro peculiarità geologiche".

In occasione della **Conferenza dei Servizi** convocata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e tenutasi in data 13/01/2010, il Comune di Osimo si è pronunciato in merito alla conformità urbanistica dell'intervento. Qui di seguito si riporta stralcio del verbale:

"L'impianto ricade in Zone EI_3 – EI_4, per le quali gli artt. 16-17 delle NTA prevedono il divieto di realizzazione di impianti tecnologici fuori terra. Tuttavia il Comune esprime parere positivo recependo sia l'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, che prevede che l'Autorizzazione Unica costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, sia il Parere della Regione Marche del



10/09/07, che estende le esenzioni di cui all'art. 60 delle NTA del PPAR agli impianti fotovoltaici come quello in oggetto. Il Comune comunica l'intenzione di ratificare il suddetto parere con successivo atto del Consiglio Comunale", in virtù del fatto che "...una volta approvato il PRG adeguato al PPAR...non potranno più essere legittimamente applicate le esenzioni previste dall'art. 60 del PPAR se non espressamente richiamate dalle NTA del PRG" (ai sensi del paragr. 2.3 della DGR n. 1287 ME/URB del 19/05/97 "Linee guida per la redazione degli strumenti urbanistici generali comunali e per il loro adeguamento al PPAR", pubblicata sul BUR n. 20 del 29/05/97). Il Comune di Osimo, con Atto di Consiglio Comunale Seduta del 20/01/10 n. 6, ha quindi recepito l'art. 60 (esenzioni) delle NTA di PPAR al fine dell'applicazione alle previsioni del vigente PRG del Comune di Osimo.

Con nota ns. prot. n. 112885 del 26/09/2011, questo Ente comunicava al Comune di Osimo quanto segue:

"Preso atto del parere comunale in merito all'esenzione dalle suddette norme, che tuttavia di per sé non comporta l'automatica conformità del progetto alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Osimo (cfr. artt. 16 e 17 NTA PRG), nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica in corso si dovrà procedere ad una variante urbanistica, come peraltro previsto dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, a norma del quale "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,... che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

A tal fine si richiede a Codesto Comune di ratificare con Delibera del Consiglio Comunale il parere positivo in merito alla proposta di variante urbanistica al PRG vigente finalizzata alla realizzazione del progetto in oggetto, confermando quanto già espresso in Conferenza dei Servizi.

Relativamente alla proposta medesima seguirà una Delibera di Giunta Provinciale per l'espressione di competenza, ai sensi dell'art. 26 commi 4 e 10 della LR 5 agosto 1992, n. 34.

Entrambi i pareri verranno acquisiti agli atti del procedimento, che, in caso di esito positivo, si concluderà con il rilascio dell'Autorizzazione Unica. La relativa Determina costituirà variante al PRG comunale e verrà trasmessa al Comune di Osimo per i successivi adempimenti di competenza".

Con nota prot. n. 1184 del 14/01/2012, pervenuta in data 16/01/2012 e registrata al ns. prot. n. 7166 del 16/01/2012, il Comune di Osimo:

"Facendo seguito alla Sua di pari oggetto, prot. 26 settembre 2011 n.112885 ns prot. 29022 del settembre 2011, ed al successivo chiarimento verbale intercorso presso gli uffici dell'Amm/ne Prov/le di Ancona si comunica quanto segue:

Il procedimento di Autorizzazione unica acceso ai sensi del D.Lgs. 387/2003...e' conforme a quanto stabilito con atto C.C. n.6 del 20/01/2010 risultando pertanto esente dalle norme di tutela integrale del PPAR. Infatti nell'area in parola, avrebbe ostato all'intervento proposto solo il vincolo di PPAR così come riportato nelle NTA del P.R.G. ma per le ragioni richiamate nella citata Deliberazione Consiliare n. 6/2010, nella fattispecie in esame, detta posizione ostativa veniva meno in virtù della declamata esenzione dell'art.60 delle NTA del PPAR.

Pertanto si dichiara, per quanto di competenza, che l'intervento proposto risulta urbanisticamente compatibile con il P.R.G. vigente nel Comune di Osimo così come esplicitato con la Deliberazione Consiliare n. 6/2010".

In merito alle disposizioni di cui alla LR 13/90 - Norme edilizie per il territorio agricolo, per l'edificio presente nel lotto classificato dal PRG come edificio di valore ambientale (art. 36 delle NTA) il progetto prevede una fascia di rispetto pari a quella disposta all'art.15, comma 5 della suddetta LR (ml. 50).



In merito alle fasce di rispetto per la strada comunale di Via Albanelli, il proponente dichiara di osservare le fasce di rispetto di cui all'art. 26 commi 6, 7 e 8 del Regolamento al Codice della Strada (DPR 495/92), relativi a siepi, alberi e recinzioni. In merito agli elementi dell'impianto fotovoltaico, dichiara di seguire le indicazioni in deroga di cui alla Circolare del 1971 riferita al DM n. 1404 del 01/04/1968. In particolare per le essenze arboree di media taglia (con altezze di accrescimento fino a 10 ml.) è stato fatto in modo che ci sia in ogni punto una fascia di rispetto con via Albanelli (tenendo conto anche il fosso) di almeno 10 ml.

Con nota pervenuta in data 27/01/2012, registrata al ns. prot. n. 16317 del 31/01/2012, il Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera comunicava quanto segue:

“Siamo venuti a conoscenza che nel comprensorio irriguo...sarebbe in corso una procedura per il rilascio di permesso di costruire per un impianto fotovoltaico di consistenti dimensioni incompatibile con la natura irrigua dei terreni ricompresi nel detto comprensorio.

Si tratterebbe, come è evidente, di una alterazione di una parte del comprensorio per il quale lo Stato con i fondi dell'agricoltura ha dispeso nel tempo energie e danari pubblici.

La presente comunicazione è svolta in opposizione al rilascio del permesso ed è formulata ai sensi della Legge 241/1990 avendo il Consorzio posizione qualificata e, quindi, diritto di intervento”.

Con riferimento alla succitata nota di opposizione, con nota ns. prot. n. 18903 del 03/02/2012 la Provincia procedeva a richiedere informazioni al Consorzio al fine di valutare l'interferenza del progetto con l'attività effettuata dal Consorzio stesso nell'ambito del comprensorio irriguo.

Con nota ns. prot. n. 38154 del 13/03/2012 la Provincia comunicava al Consorzio quanto segue:

“Poichè ad oggi non si è avuto alcun formale riscontro alla succitata nota (ns. prot. n. 18903 del 03/02/2012, ndr), nonostante i vari solleciti effettuati per le vie brevi, e dal momento che dalla documentazione fornita dai tecnici del Consorzio (pervenuta in data 17/02/2012 e assunta al ns. prot. n. 42530 del 20/03/2012, ndr), relativa al tracciato della condotta adduttrice e alle connesse servitù, non emergono particolari vincoli alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto (percorso della linea adduttrice lungo il margine nord dell'area, con servitù della condotta di mt. 1,50 sia in destra che in sinistra dall'asse della condotta, ndr), con la presente si comunica l'intenzione di questo Ufficio di provvedere senz'altro alla definizione del presente procedimento prescindendo da ulteriori informazioni da parte di Codesto Consorzio, nella superiore esigenza di conclusione dell'iter istruttorio in tempi ragionevoli”.

Con nota pervenuta in data 15/03/2012, registrata al ns. prot. n. 40077 del 15/03/2012, il proponente ha dichiarato, ai sensi dell'Allegato II paragr. 6 punto 6.3 della DAALR n. 13 del 30/09/2010:

“I proprietari del terreno non hanno mai usufruito di finanziamenti derivanti dal PSR e che pertanto sul terreno non gravano impegni sulla destinazione d'uso, incoerenti con l'impianto”.

Il proponente, con nota trasmessa in data 15/03/2012, registrata al ns. prot. n. 40065 del 15/03/2012, ha controdedotto alle osservazioni del Consorzio come segue:

1. *Sostanzialmente la circostanza evidenziata dal Consorzio di Bonifica è irrilevante ai fini della conclusione dell'iter procedimentale intrapreso. Le linee guida vigenti non riferiscono alcuna incompatibilità tra la situazione delineata dal Consorzio e la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nè le incompatibilità e le restrizioni previste dalle vigenti normative possono essere oggetto di interpretazione analogico-estensiva al caso di specie. Non sussiste, inoltre, alcuna interferenza tra progetto in via di autorizzazione e condotte irrigue installate, che possa pregiudicare l'integrità delle condotte medesime.*



2. Possiamo inoltre garantire che non è stata costituita alcuna servitù in capo al terreno di proprietà dei Sigg.ri Maracci in favore del Consorzio da parte dei sottoscritti, né esistono particolari titoli abilitativi in favore del Consorzio.
3. alcun contributo rilevante ai fini del diniego è stato mai erogato ai proprietari del terreno agricolo su cui verrà installato il campo fotovoltaico, che peraltro hanno rilasciato la necessaria dichiarazione prevista dalla DGR Marche n. 13/2010 al punto 6 all. II in materia di contributi erogati dal PSR. I contributi cui il Consorzio fa riferimento nella sua opposizione sono stati, infatti, ricevuti dal Consorzio di Bonifica e da questo spesi per la realizzazione del proprio impianto di irrigazione.
Del resto l'intervento posto in essere dal Consorzio di Bonifica non modifica in alcun modo la destinazione urbanistica del terreno che è già stata, da tempo, qualificata quale conforme all'uso consentito.
4. Vanno inoltre valutate, da un lato, la tempistica dell'installazione del parco fotovoltaico, che ha una durata limitata nel tempo e che alla scadenza della autorizzazione determinerà la rimessa in pristino dell'area e dall'altro il fatto che, a seguito di una riduzione dell'intervento originariamente proposto già formalizzata in sede di AU, solo parte del terreno agricolo di proprietà dei Sigg.ri Maracci verrà destinata alla produzione di energia elettrica restando complessivamente prevalente la destinazione prettamente agricola del terreno.

Con nota pervenuta il 19/03/2012 ed assunta al prot. n. 42255 del 20.03.2012, il Consorzio di Bonifica ha comunicato quanto segue:

“Si prende atto della lettera emarginata e nel confermare quanto già espresso nella nota dell'Ente prot. 168 del 25/01/2012 corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che la Vallata del Musone rientra tra le aree per le quali è in atto il programma di completamento del piano irriguo nazionale delle Regioni del Centro Nord.

L'impianto irriguo Valmusone è un'opera pubblica di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione che apporta vantaggio agli agricoltori per il miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni in un'area con spiccata predisposizione alla produzione agricola.

E' indubbio che il sistema irriguo, come patrimonio di tutta la collettività, va valorizzato e sostenuto dalle Istituzioni pubbliche, che devono riconoscerne il ruolo fondamentale per l'attività agricola, per la salvaguardia del territorio e per la valorizzazione del paesaggio”.

Si ritiene tuttavia di procedere al rilascio della presente Autorizzazione, considerando pertinenti le relative controdeduzioni del Proponente precedentemente citate, atte come tali a superare i generici rilievi mossi dal Consorzio.

4. ELETTRDOTTO DI COLLEGAMENTO

In sede di **Conferenza dei Servizi** :

“La Ditta...tra gli aspetti salienti evidenzia la possibilità di connettere l'impianto alla rete ASTEA per soli 1,2 MW rispetto ai 4,8 MW richiesti,..., lo spostamento di un palo della linea di BT ASTEA ricadente nel lotto di progetto”.

“Il Sig. Mengoni di ASTEA riferisce che l'intero impianto, della potenza di 4.8 MW, può essere connesso solo in cabina primaria, posta a circa 5 km dal sito dell'impianto, e che presso la cabina MT esistente a nord del sito di progetto è possibile allacciare l'impianto esclusivamente per la potenza di 1.2 MW, sfruttando in parte la linea aerea esistente e realizzando un nuovo tratto della lunghezza di 370 m aereo o in alternativa interrato lungo il tracciato della strada comunale. ASTEA dichiara che la Ditta ha formalmente accettato la soluzione tecnica di allaccio parziale, che intende realizzare essa stessa la linea e che a tal fine è in attesa della produzione dei relativi elaborati tecnici da parte di ASTEA.



La Ditta Maracci riferisce l'intenzione di ottenere il rilascio di giudizio di compatibilità ambientale per l'intero impianto (potenza di circa 5 MW) (interventato poi con Determina del Direttore n. 159 del 09/08/2010, ndr) e l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387 limitatamente a 1.2 MW, che presumibilmente riguarderanno la parte nord dell'impianto complessivo”.

Con nota datata 20/12/2010, registrata al ns. prot. n. 19762 del 01/03/2011, il proponente ribadisce che *“a fronte di una richiesta di connessione per 4,826 MWp, ASTEA SpA ... ha fornito un preventivo per una connessione massima in immissione pari a 1,2 MWp...D'altro canto, la recente rinuncia e/o diminuzione di qualche connessione situata nelle vicinanze da parte di altri produttori ha aperto la possibilità di accedere ad un aumento di potenza della connessione...Dal nuovo e definitivo preventivo che verrà fornito scaturirà il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico e dell'elettrodotto di connessione...”.*

Con nota registrata al ns. prot. n. 16671 del 22/02/2011 il proponente comunica che *“nonostante le recenti verifiche fatte da ASTEA s.p.a., per l'impianto di produzione in progetto non è possibile avere una connessione in immissione in rete maggiore di 1,2 MWP; ciò è dovuto al fatto che analoghe richieste, ancorchè difficilmente realizzabili, non essendo ancora decadute (ai sensi della delibera ARG/ELT n°125/10), tengono occupati i nodi della rete elettrica nella zona interessata; pertanto è nostra decisione non protrarre oltre la procedura di Autorizzazione Unica e quindi presentare una variante al progetto originario, che riguarda un primo stralcio dell'impianto fotovoltaico, la cui potenza di picco è pari a 1,416 MWp (rispetto ai 4,826 MWP del progetto originario)”.*

Il progetto definitivo dell'elettrodotto di connessione (ns. prot. n. 16671 del 22/02/2011) prevede quanto segue:

“L'impianto di MT con tensione nominale di 20.000 V, sarà allacciato alla rete di ASTEA s.p.a. tramite la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata su linea MT esistente “ROCCABELLA” in Via Albanelli, realizzato in proprio...e ceduto successivamente al medesimo ente per l'inserimento nel perimetro della rete di distribuzione, prima della messa in esercizio.

La soluzione prevede una linea in cavo sotterraneo posato sul terreno naturale con riempimenti in inerte naturale e ripristini, per una lunghezza di 450 m.

Il tracciato dell'elettrodotto uscirà dalla nuova cabina di consegna posizionata catastalmente sulla particella 129 foglio 53 del Comune di Osimo (AN), per poi costeggiare la strada comunale di Via Albanelli fino al punto di connessione con la linea MT esistente su palo.

Successivamente la linea in cavo sotterraneo verrà collegata alla linea in cavo aereo esistente, su palo esistente che verrà adeguatamente verificato e se non idoneo sostituito”.

Il piano particellare indica un percorso che si diparte dalla nuova cabina di consegna, passa per la particella n. 130 foglio 53 nella disponibilità del proponente e percorre per il resto la strada comunale di Via Albanelli, fino al punto di connessione – un palo esistente posizionato in banchina destra di Via Albanelli..

La relativa pratica di connessione, n. 2009-28, si intende volturata da parte di Maracci Carlo e Maracci Marco a favore della Osimo Solare Due srl a seguito di richiesta inoltrata via fax ad ASTEA SpA in data 05/01/2012.

5. TERRE E ROCCE DA SCAVO

In sede di *Conferenza dei Servizi* La Dott.ssa Gioia dà lettura dei contributi istruttori, assunti nell'ambito del procedimento di VIA, dell'ARPAM Servizio Rifiuti/Suolo (ns. prot. n. 73173 del 09/09/2009) *“In merito alle terre e rocce da scavo che verranno prodotte...la Ditta non specifica il quantitativo e il regime normativo con il quale intende gestirle”.*

Il Sig. Maracci, rispondendo alle osservazioni ARPAM, dichiara che non sono previsti scavi, né movimenti di terra e che la cabina, prefabbricata, è semplicemente appoggiata sul terreno.



Nella Relazione tecnica relativa al riutilizzo delle terre e rocce da scavo (ns. prot. n. 164191 del 30/12/2011), il proponente definisce in seguito l'entità della produzione di terre e rocce da scavo:

- *cavidotti interrati campo fotovoltaico:* $0,30 \times 0,80 \times (500 + 200 + 200) = 216 \text{ mc}$;
- *cabine FV e ASTEA:* $(7 \times 4 \times 1) \times 2 = 56 \text{ mc}$;
- *elettrodoto MT interrato:* $(0,40 \times 1,20 \times 500) = 240 \text{ mc}$.

Nell'intervento di escavazione è prevista la produzione di mc. 512 circa complessivi di terre (naturali e vegetali) da destinarsi al seguente utilizzo: rinterro dei cavidotti interni al campo fotovoltaico, rinterro e rinfianco per il posizionamento delle cabine e rinterro per scavo dell'elettrodoto.

Con riferimento alla DGR n. 884 del 20/06/2011 "Linee guida ed indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", il progettista dichiara che "gli scavi riguardano suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, che sarà utilizzato allo stato naturale a fini e nel corso della medesima attività nello stesso sito in cui è stato scavato", rientrando nel caso di cui al punto 8.3 paragrafo 8 dell'Allegato A, per il quale sono previste semplificazioni procedurali.

Il progettista produce pertanto esclusivamente il Mod. E allegato alle Linee Guida (ns. prot. n. 10015 del 19/01/2012), dove dichiara:

- che gli scavi non interessano aree comprese all'interno di siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale ancorché già sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'interno di siti potenzialmente contaminati o interessati dalle procedure di bonifica
- che gli scavi non interessano aree di potenziale contaminazione ambientale ai sensi del punto 10 delle linee guida in quanto caratterizzate da almeno una delle seguenti condizioni:
 - ⇒ aree che sono già state oggetto della localizzazione e presenza di impianti ricadenti:
 - nell'allegato A del D.M. 16/05/89 - Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Regionali di Bonifica;
 - nella disciplina del 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.;
 - nella disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 - nella disciplina della gestione dei rifiuti: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione (procedure semplificate di recupero);
 - ⇒ aree nelle quali sono o sono stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dai contorni dello scavo;
 - ⇒ aree con presenza al momento dello scavo o pregressa, di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni, entro una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo;
 - ⇒ aree interessate da scarichi di acque reflue industriali all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo;
 - ⇒ aree ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro i 20 m dal piede del rilevato stradale
 - ⇒ aree che sono state interessate da eventi, anche accidentali, di potenziale contaminazione ambientale.

Dichiara altresì che, sulla base degli studi geologici e stratigrafici, dell'analisi storica delle attività umane svolte nel sito, della verifica delle fonti di pressione ambientale, ivi compresa la



valutazione di eventuali condizioni particolari, non rileva l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

6. PARERI E NULLA OSTA

Il **Comune di Osimo**, con nota prot. n. 1184 del 14/01/2012, pervenuta in data 16/01/2012 e registrata al ns. prot. n. 7166 del 16/01/2012, dichiara, per quanto di competenza, *“che l'intervento proposto risulta urbanisticamente compatibile con il P.R.G. vigente nel Comune di Osimo così come esplicitato con la Deliberazione Consiliare n. 6/2010”* (cfr. paragr. 3 del presente documento).

Il **Comune di Osimo**, con nota prot. n. 943 del 12/01/2010 consegnata in Conferenza dei Servizi ed assunta al protocollo provinciale n. 2980 del 14/01/2010, fornisce la seguente prescrizione:

- *rispetto degli obblighi di cui alla Delibera C.C. di Osimo n. 68 del 07/09/2009 prima dell'inizio dei lavori.*

Il **Comune di Osimo - Dipartimento del Territorio – Ufficio del Dirigente**, con nota prot. n. 1184 del 14/01/2012, pervenuta in data 16/01/2012 e registrata al ns. prot. n. 7166 del 16/01/2012, comunica *“il parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'attraversamento con cavo sotterraneo di via Albanelli ivi comprese le relative opere di scavo e rinterro relative alla connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica in MT di ASTEA S.p.A. dell'impianto fotovoltaico in esame, con le seguenti prescrizioni:*

- *uso di misto cementato dosato a qli 0,80 di cemento per mc di impasto, nei rinfianchi e nel ricoprimento delle condotte;*
- *asfaltatura eseguita in due tempi - chiusura dello scavo con bynder dello spessore minimo di cm 6 di granulometria 0-15 mm da eseguire prima dell'apertura al traffico e ripristino della pavimentazione con tappetino d'usura dello spessore minimo cm 3 di granulometria 0-12 mm da eseguire per l'intera larghezza in caso di strade sino a mt 4,50 di carreggiata ed almeno pari a 4 volte la larghezza dello scavo per strade con carreggiate di larghezza superiore;*
- *prima del rifacimento del tappetino d'usura dovrà essere effettuata la scarifica dell'esistente tappetino ai bordi dello scavo per consentire l'esecuzione perfettamente complanare con la nuova pavimentazione;*
- *prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita l'ordinanza sindacale per la modifica della circolazione stradale e/o chiusura al traffico delle vie interessate dai lavori;*
- *l'area di cantiere dovrà essere perimetrata e segnalata come previsto dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione sia di giorno che di notte;*
- *L'inizio dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e' subordinato in maniera tassativa al versamento presso la tesoreria comunale di Osimo di quanto stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 07/09/2009 ovvero ad € 50,00 per ogni kWp di potenza dichiarata.*

Il **Comune di Osimo – Dipartimento del Territorio – Sportello Unico Edilizia Privata**, con nota prot. 2011/36714, pervenuta in data 24/01/2012 e registrata al ns. prot. n. 12345 del 24/01/2012, per la realizzazione di attraversamento carrabile sul Rio Osteriola lungo Via Albanelli sull'immobile distinto al Catasto Foglio n. 53 mappale n. 116, comunica *“l'accoglimento della pratica edilizia subordinando l'inizio dei lavori al rilascio dell'Autorizzazione da parte della Provincia di Ancona – Settore IX – Area Tutela delle acque Territorio e Demanio e previa acquisizione dei previsti pareri del Comando di Polizia Municipale e del Servizio Lavori Pubblici di*



questo Comune”.

Il Comune di Osimo – Polizia Municipale, con nota prot. n. 56 del 17/01/2012, pervenuta in data 24/01/2012 e registrata al ns. prot. n. 12345 del 24/01/2012, esprime parere favorevole alla realizzazione dell’accesso in Via Albanelli, *“a condizione che lo stesso venga realizzato in modo da favorire la immediata immissione dei veicoli nella proprietà laterale e l’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso”*.

Il Comune di Osimo – Dipartimento del Territorio – Ufficio Tecnico, con nota prot. n. 1772 del 19/01/2012, pervenuta in data 24/01/2012 e registrata al ns. prot. n. 12345 del 24/01/2012, comunica che *“nulla osta alla realizzazione di attraversamento carrabile sul Rio Osteriola”* (immobile distinto al Catasto Foglio n. 53 mappale n. 116).

Astea S.p.a. esprime parere attraverso la produzione della soluzione tecnica (ns. prot. n. 105163 del 29/12/2009 nell’ambito del procedimento VIA), nella quale vengono indicate le specifiche dell’impianto di rete per la connessione e del punto di connessione.

Con determinazione n. 5 del 04/01/2012, **l’Area Acque pubbliche e sistemazioni idrauliche del Settore I – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – del Dipartimento III – Governo del Territorio della Provincia di Ancona**, quale ufficio competente, esprime *“parere favorevole all’autorizzazione, ai sensi della LR 19/88 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei lavori atti a costruire ed esercire il collegamento alla linea elettrica di ASTEA dalla fonte di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico – PD-2009_28) sita in località Albanelli del Comune di Osimo mediante cavo interrato MT 20kV, con carattere di pubblica utilità, urgenza, e indifferibilità dei medesimi...”* e concede *“per trent’anni, a far data dal 31/03/2012, salvo occupazione d’urgenza per l’effettuazione dei lavori, l’area demaniale interessata dall’attraversamento della strada e dell’elettrodotto (Fosso Demaniale Rio Osteriola)”*.

Snam Rete Gas, in sede di Conferenza dei Servizi, esprime parere favorevole, con la prescrizione che *“Prima della costruzione dell’elettrodotto il richiedente dovrà contattare i ns. uffici per le condizioni tecniche relative all’attraversamento dell’elettrodotto con il ns. metanodotto”*. In merito ai tralicci, afferma la non interferenza con la fascia di rispetto del metanodotto, pari a 14m.

Telecom Italia SpA, con nota registrata ns. prot. n. 2136 del 12/01/2010, comunica di non aver rilevato particolari interferenze del progetto con le proprie linee.

RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA, con nota registrata ns. prot. n. 8205 del 29/01/2010, esprime il proprio benestare, per quanto di competenza, alla realizzazione dell’intervento, non riscontrando interferenze con infrastrutture e proprietà.

7. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Visti i pareri ed i nulla-osta, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto, con le azioni di mitigazioni previste dal progetto e con le seguenti prescrizioni:

- Realizzare l’intervento in progetto secondo quanto indicato negli elaborati progettuali depositati,



allegati al provvedimento quale sua parte integrante;

- Realizzare l'intervento in progetto secondo quanto indicato nelle prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 9 della Determinazione n. 159 del 09/08/2010 conclusiva del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Ripristinare, a lavori ultimati, le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- La manutenzione della copertura vegetale dell'area interessata dall'impianto, durante la fase di esercizio, dovrà essere effettuata escludendo l'uso di prodotti chimici diserbanti;
- Gli scavi necessari per la messa in opera delle cabine e dei cavidotti dovranno essere effettuati limitando al minimo la movimentazione dei terreni ed evitando eventuali modifiche dell'attuale profilo del terreno;
- La cabina ASTEA dovrà essere realizzata con copertura a falde e manto in coppi, come già previsto per le cabine di campo, e tinteggiata in tonalità idonea all'ambiente agricolo, ai sensi dell'Allegato II punto 6.12 della DAALR n. 13/2010.
- Con riferimento alla documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera (ns. prot. n. 42530 del 20/03/2012), in considerazione della presenza della linea adduttrice di proprietà del Consorzio lungo il margine nord dell'area, si prescrive il rispetto della relativa servitù di mt. 1,50 sia in destra che in sinistra dall'asse della condotta.
- Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà presentare ricevuta di deposito della comunicazione effettuata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela in itinere.
- Prescrizione del **Comune di Osimo** (ns. prot. n. 2980 del 14/01/2010):
 - *rispetto degli obblighi di cui alla Delibera C.C. di Osimo n. 68 del 07/09/2009 prima dell'inizio dei lavori".*
- Prescrizioni del **Comune di Osimo - Dipartimento del Territorio – Ufficio del Dirigente** (ns. prot. n. 7166 del 16/01/2012) relative alla realizzazione dell'attraversamento con cavo sotterraneo di via Albanelli ivi comprese le relative opere di scavo e rinterro relative alla connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica in MT di ASTEA S.p.A. dell'impianto fotovoltaico in esame:
 - *uso di misto cementato dosato a qli 0,80 di cemento per mc di impasto, nei rinfilanchi e nel ricoprimento delle condotte;*
 - *asfaltatura eseguita in due tempi - chiusura dello scavo con bynder dello spessore minimo di cm 6 di granulometria 0-15 mm da eseguire prima dell'apertura al traffico e ripristino della pavimentazione con tappetino d'usura dello spessore minimo cm 3 di granulometria 0-12 mm da eseguire per l'intera larghezza in caso di strade sino a mt 4,50 di carreggiata ed almeno pari a 4 volte la larghezza dello scavo per strade con carreggiate di larghezza superiore;*
 - *prima del rifacimento del tappetino d'usura dovrà essere effettuata la scarifica dell'esistente tappetino ai bordi dello scavo per consentire l'esecuzione perfettamente complanare con la nuova pavimentazione;*
 - *prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita l'ordinanza sindacale per la modifica della circolazione stradale e/o chiusura al traffico delle vie interessate dai lavori;*
 - *l'area di cantiere dovrà essere perimetrata e segnalata come previsto dal vigente codice della strada e dal regolamento di esecuzione sia di giorno che di notte;*
 - *L'inizio dei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e' subordinato in maniera tassativa al versamento presso la tesoreria comunale di Osimo di quanto stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 07/09/2009 ovvero ad € 50,00 per ogni kWp di potenza dichiarata.*
- Prescrizione del **Comune di Osimo – Polizia Municipale** (ns. prot. n. 12345 del 24/01/2012)



relativa alla realizzazione dell'accesso in Via Albanelli:

- Dovrà essere realizzato in modo da favorire la immediata immissione dei veicoli nella proprietà laterale e l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso.
- Prescrizione di **Snam Rete Gas**:
Prima della costruzione dell'elettrodotto il richiedente dovrà contattare i ns. uffici per le condizioni tecniche relative all'attraversamento dell'elettrodotto con il ns. metanodotto.

Si rammenta, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in caso di dismissione dell'impianto, l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico della ditta esercente; pertanto prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita polizza fidejussoria, a favore del Comune di Osimo, di importo pari ad **Euro 99.120,00** in garanzia dei costi da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi.

Si stabilisce inoltre che l'autorizzazione avrà durata pari alla durata del contratto di affitto che attribuisce il titolo di disponibilità dell'area. La data di inizio lavori dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto e dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima. La presente autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato da presentarsi almeno 1 anno prima della sua scadenza.

Il mancato rispetto delle presenti prescrizioni è causa di decadenza dalla autorizzazione unica.

8. ELENCO ELABORATI

Prot. n. 42309 del 20/03/2012

- Scheda riassuntiva impianto primo stralcio;
- Scheda tecnica modulo.

Prot. n. 40077 del 15/03/2012

- Dichiarazione integrativa di cui al punto 6 allegato II della DAALR n. 13/2010.

Prot. n. 10015 del 19/01/2012

- Richiesta volturazione della pratica di connessione;
- Impegno stipula polizza fidejussoria;
- Dichiarazione Delibera n°13/2010;
- Dichiarazione terre e rocce da scavo DGR_884;
- Tav_A5_Y_Relazione di dismissione impianto, ripristino del sito, conto economico dismissione, monitoraggio ambientale, dichiarazione dismissione impianto.

Prot. n. 164191 del 30/12/2011

- Copia di certificato camerale;
- Computo metrico-estimativo;
- Comunicazione Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
- Progetto mitigazioni;
- Piano particellare elettrodotto;
- Relazione geologica;
- Relazione terre di scavo;



- Copia richiesta inviata al comune di Osimo sia per la creazione del nuovo passo carrabile, sia per lo scavo su via Albanelli per l'elettrodotto;
- Tav_A8_Y_relazione progetto impianti;
- Tav_A9_Y_relazione tecnica impianti;
- Tav_B4_Y_progetto layout definitivo;
- Tav_B8_Y_progetto impianti;
- Tav_B9_Y_progetto cabine-cancello.

Prot. n. 16671 del 22/02/2011

- Tav_B7.D_Sezione passo carraio;
- Progetto impianto di rete vidimato da ASTEA SpA composto da:
 - PD_01_Progetto definitivo elettrodotto;
 - PD_02_Relazione tecnica generale elettrodotto.

Prot. n. 105163 del 29/12/2009 (depositati nell'ambito del procedimento VIA)

- Soluzione di connessione alla rete ASTEA;
- Accettazione del preventivo.

Prot. n. 77258 del 23/09/2009

- Identificazione comune sito e proprietà;
- Certificato assetto del territorio;
- Tav. A3 – relazione tecnica generale;
- Tav. A4 – relazione paesaggistica;
- Tav. A8 – modalità realizzative cabine;
- Tav. B1 – inquadramento fotografico;
- Tav. B2 – inquadramento urbanistico;
- Tav. B3 – inquadramento territoriale;
- Tav. B5 – inquadramento di dettaglio;
- Tav. B6 – rendering;
- Perizia asseverante assorbimenti impianti ausiliari.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ancona, 28/01/2008

Protocollo: 2008/ A 2352
Collegato: 2008/A1848

Alla Provincia di Ancona

Settore VII Assetto del Territorio e
difesa del suolo U.O.S. VIA
Via Menicucci ITiziano n. 44
60100 Ancona

Rif.: Vs. 374 0

All: vari

PROVINCIA DI ANCONA	
SEGRETERIA GENERALE	
31 GEN 2008	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	

Oggetto: Autorizzazione impianto di produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico della società Cooperativa San Romualdo a.r.l. nel comune di Fabriano (AN) – loc. Valdicastro – Convocazione conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003

In riferimento alla nota a margine citata, con la presente lo scrivente ufficio informa codesto Ente che non potrà partecipare alla conferenza dei servizi convocata per il giorno 28 gennaio 2008 per esaminare il progetto presentato dalla ditta in oggetto.

Nel merito, si fa presente che, per quanto attiene esclusivamente l'aspetto tecnico-fiscale di cui questo Ufficio è competente, la società, una volta venuta in possesso della prevista autorizzazione unica, dovrà ottemperare alle prescrizioni tecnico-fiscali riportate nella nota del 23.11.2004 già trasmessa da questo ufficio per la Regione Marche, integrata dalla successiva nota del 22 agosto 2007, prot. A24521, già in possesso di codesto Ente.

Pertanto, qualora questo Ufficio non possa partecipare alle future Conferenze di Servizio che codesto Ente convocherà nell'ambito delle proprie competenze, anche per altre società che richiederanno l'autorizzazione per la gestione di impianti analoghi, si ritiene che le suddette indicazioni di carattere generale possano essere ugualmente acquisite agli atti nell'ambito delle Conferenze medesime.

Per qualsiasi chiarimento inerente l'applicazione delle suddette norme, la ditta potrà comunque rivolgersi allo scrivente ufficio.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DI ANCONA	
31 GEN 2008	
PROT.	9886

Il Direttore Reggente dell'Ufficio
Dottor Umberto Testini



AGENZIA
DELLE
DOGANE

Ufficio delle Dogane di Ancona

Protocollo:

A24521

Collegati:

nota UTF/AN n. 59528 del 23/11/2004

Rif.:

Allegati:

Ancona,

22 MAR 2007

Spett.le

REGIONE MARCHE

Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese

Via Tiziano n. 44
60125 Ancona (AN)

c.a. Ing. Calvarese

OGGETTO: *Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – Novità introdotte al T.U. delle Accise dal D.Lgs. n. 26/2007.*

A far data dal 1° giugno 2007, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 26/2007, con cui è stata attuata la Direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici, e quindi anche dell'elettricità, al Testo Unico delle Accise (TUA), approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, sono state apportate delle sostanziali modifiche.

Alla luce di tali evoluzioni normative, si ritiene utile segnalare a codesta Regione le novità che interessano gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in modo da fornire elementi utili alle apposite Conferenze di Servizio che verranno convocate per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, qualora non sarà possibile allo scrivente Ufficio delegare un proprio rappresentante.

In particolare, sulla base delle nuove disposizioni del TUA, fermo restando che l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW non è sottoposta ad accisa, la procedura amministrativa che l'esercente deve intraprendere per la regolarizzazione della propria posizione fiscale si diversifica a seconda della destinazione finale dell'energia elettrica prodotta. Nello specifico, le possibili situazioni che di norma possono presentarsi nell'esercizio di un tale impianto, in relazione alle diverse destinazioni dell'energia elettrica, sono le seguenti:

- 1) l'esercente cede l'energia elettrica prodotta in blocco ad un ulteriore soggetto che procederà a cederla e fatturarla ai consumatori finali;
- 2) l'esercente cede e fattura l'energia elettrica prodotta direttamente ai consumatori finali;
- 3) l'esercente utilizza, anche in parte, per usi propri l'energia elettrica prodotta.

Nel caso di cui al **punto 1)**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53-bis, comma 1, del TUA, l'esercente, contestualmente all'avvio della propria attività, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio delle Dogane di Ancona che provvederà a rilasciare, ai soli fini statistici, un Codice Ditta che deve essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Tale dichiarazione, da consegnare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, deve essere redatta sulla base dei dati forniti dai contatori di produzione e di cessione, delle quali apparecchiature l'esercente deve comunicare all'Ufficio delle Dogane di Ancona gli elementi identificativi e le caratteristiche tecniche. Il possesso del Codice Ditta sopra indicato, non comportando il rilascio di una licenza fiscale di esercizio, esclude l'obbligo di versare il diritto annuale di licenza.

Nei casi di cui al **punto 2)** e al **punto 3)**, in virtù di quanto stabilito dall'art. 53, comma 7, del TUA, l'esercente è tenuto a realizzare l'impianto in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, già illustrate a codesta Regione nella precedente nota prot. UTF/AN n. 59528 del 23/11/2004. In tale eventualità, inoltre, per la successiva attivazione dell'impianto, l'esercente deve richiedere all'Ufficio delle Dogane di Ancona il rilascio della licenza fiscale di esercizio, secondo le modalità esposte a codesta Regione nella menzionata nota, avendo cura di rispettare, durante l'esercizio dell'impianto, tutti gli adempimenti evidenziati nella medesima nota.

22 NOV 2004
UFFICIO DELLE DOGANE
ANCONA

for il *il* *Il* Direttore reggente dell'Ufficio
Dott Umberto Testini

F. Superbo
INGEGNERE DIRETTORE
Federico Superbo



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Ancona, 23/11/2004

Protocollo: 59528

Rif.: nota n. 39260 del 14/10/2004

Allegati: 1

Alla Regione Marche
Dipartimento Sviluppo Economico
Servizi alle Imprese
v. Tiziano, 44
60125 Ancona
c.a. Ing. Calvarese

Oggetto: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Applicazione art. 12 D. L.vo 29/12/2003, n. 387.

Con riferimento alla nota a margine, si comunica che per inderogabili impegni di servizio non è stato possibile inviare alcun rappresentante di questo Ufficio alla Conferenza dei Servizi indetta da codesto Dipartimento per il giorno 26 ottobre 2004, riguardante l'istruttoria di una istanza presentata da una società ed intesa a realizzare una centrale idroelettrica nel territorio regionale.

Pertanto, non potendo escludere che i suddetti impedimenti si verifichino anche in futuro, si riepilogano di seguito gli adempimenti che devono comunque essere ottemperati dagli esercenti officine di produzione di energia elettrica, affinché, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione unica in oggetto, possano perfezionare il procedimento fiscale di competenza di questo Ufficio, derivante dall'applicazione del T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504.

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica devono essere progettati e realizzati in conformità alle prescrizioni tecnico-fiscali, sinteticamente riepilogate nell'allegato foglio informativo, ferma restando la disponibilità ad esaminare eventuali problematiche progettuali che le società istanti vorranno sottoporre all'attenzione di questo Ufficio;
2. sulla base dell'autorizzazione unica ottenuta, le società titolari dell'esercizio degli impianti dovranno presentare a questo Ufficio la documentazione indicata nel suddetto foglio informativo, affinché possa essere disposta la verifica tecnica prevista dall'art. 53 del TU delle accise;
3. a seguito dell'esito positivo delle suddetta verifica tecnica, o dell'avvenuta ottemperanza ad eventuali prescrizioni che in tale sede potranno essere impartite, sarà infine assegnato il "codice ditta", necessario all'esercente per poter correttamente adempiere ai propri obblighi connessi con i vigenti regimi impositivi sull'energia elettrica.

IL DIRETTORE F.F.
ING. AMERICO ELGENI

1/2 copia +
CT Delle
ATC
ATC 2
ATC I.E.F.
ATC 1/2

DIREZIONE REGIONALE DELLE DOGANE DI ANCONA, PER ABRUZZO, MARCHE E MOLISE
UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI ANCONA



OGGETTO: Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativa documentazione da presentare per l'ottenimento del "codice ditta".

Applicazione T.U. delle accise, approvato con D. L.vo 26/10/1995, n. 504 (TUA).

1. Prescrizioni tecnico fiscali per la realizzazione degli impianti
 - a) Traggono la fonte normativa dall'art. 58 del T.U.A.;
 - b) In maggior parte sono previste da prassi amministrativa (circolare n. 370/VIII del 15/12/1953 dell'ex Direzione Generale delle Dogane ed II.II. e successive), integrata dalla prassi tecnica;
 - c) l'energia elettrica prodotta deve essere quantificata con apposito gruppo di misura fiscale (contatore e relativi riduttori) munito di certificati di taratura (uno per ogni singolo componente del gruppo ed uno relativo all'insieme contatore + riduttori) redatti da un Ente o Società appositamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane o dall'ex Ministero delle Finanze, i cui esemplari in bollo dovranno essere allegati alla denuncia di officina di cui al successivo punto 2.a);
 - d) il circuito di misura della produzione deve essere derivato a monte di qualsiasi interruttore e/o diramazione di impiego;
 - e) le derivazioni del circuito di misura e gli strumenti costituenti il gruppo di misura devono essere installati in posizioni facilmente accessibili ed il contatore fiscale deve essere ancorato in maniera stabile ad una parete o supporto privo di vibrazioni;
 - f) il circuito elettrico di interesse fiscale deve essere realizzato in modo da renderne possibile la protezione mediante suggellamento. Tale circuito è costituito dai cavi di potenza in uscita dall'alternatore fino alle derivazioni per la misura e da queste fino al gruppo di misura; per le centrali che producono energia elettrica a tensioni superiori a 600 V la protezione fiscale è invece limitata al solo circuito di misura, a partire dalle derivazioni sui cavi di potenza. Ad ogni buon conto si riportano di seguito alcuni pratici suggerimenti:
 - il carter dell'alternatore deve essere predisposto per il suggellamento mediante fori su alcune viti di fissaggio (solo per tensioni inferiori a 600 V) ;
 - i cavi di potenza in uscita dal carter dell'alternatore fino alle derivazioni di misura devono essere ricoperti da tubo in gomma continuo o protetti da appositi pannelli suggellabili, anche in plexiglas (solo per tensioni inferiori a 600 V);
 - l'alloggiamento dei riduttori di misura deve essere realizzato in modo tale da permettere la lettura delle relative targhette ed il loro successivo suggellamento;
 - il circuito di misura deve essere dotato di morsettiera di controllo suggellabile (tipo ARCUDI) da inserire a monte del contatore;
 - sul circuito di misura non devono essere inseriti dispositivi di interruzione di qualsiasi genere (fusibili, interruttori, ecc...);
 - i conduttori del circuito di misura relativi ad ogni singola fase (derivazioni amperometriche e voltmetriche) ed al neutro devono essere di colore diverso.

2. Documentazione necessaria per l'effettuazione della verifica tecnica (art. 53 del TUA) ed il rilascio del "codice ditta"

- a) Denuncia di officina, in duplice esemplare, da redigere sugli stampati mod. M-bis 1. Detti stampati devono essere compilati in tutte le loro parti, firmati dal legale rappresentante della ditta in 1^a e 3^a pagina, allegando agli stessi:
 - lo schema elettrico unificare dell'impianto, in duplice esemplare, nel quale dovranno essere particolarmente evidenziati il circuito di interesse fiscale e le posizioni delle apparecchiature costituenti il gruppo di misura della produzione, nonché gli eventuali impieghi interni ed esterni dell'energia elettrica prodotta ed il punto di consegna sulla rete esterna;
 - i certificati di taratura in bollo del gruppo di misura fiscale della produzione di cui al precedente punto 1.b). Nel caso in cui gli stessi vengano trasmessi nel termine massimo consentito di un anno dall'installazione, dovrà essere presentata immediatamente, a firma del titolare dell'officina, una dichiarazione, di conformità dei misuratori alle norme I.E.C. n° 521 del 1976 (aggiornamento 1988) per i misuratori di energia attiva di classe 0,5 - 1 e 2 ed alle norme C.E.I. 13 - 13, edizione 1982, fascicolo 564 "Norme per i contatori elettrici ad induzione di energia attiva classe 2";
- b) dichiarazione della presumibile produzione di energia elettrica annuale e delle eventuali quote utilizzate dall'autoproduttore, o da soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, in usi sottoposti ad imposizione;
- c) copia, od estremi, dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione a norma dell'art. 12 del D. L.vo 29/12/2003, n. 387;
- d) copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione alla medesima CCIAA, la ragione sociale e la partita IVA;
- e) qualora l'energia elettrica prodotta venga impiegata dallo stesso autoproduttore anche in usi sottoposti ad imposizione e/o dal medesimo ceduta a soggetti terzi qualificabili come consumatori finali, deve essere trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione prevista dall'art. 57 del TUA, pari ad 1/12 dei tributi complessivamente dovuti in un anno, da calcolare sulla base dei presumibili consumi indicati nella predetta dichiarazione e delle vigenti aliquote dell'imposta erariale di consumo e dell'addizionale di cui al DL 511/88, tenendo conto, per quest'ultima, delle specifiche aliquote stabilite dalle singole Province;
- f) istanza in carta semplice intesa ad ottenere il rilascio del codice ditta;
- g) ricevuta del versamento di € 23,24 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza (Ancona c.c.p. n° 3632, Ascoli P. c.c.p. n° 1610, Macerata c.c.p. n° 3616, Pesaro U. c.c.p. n° 7633) con causale "diritto di licenza officina di energia elettrica" ed imputazione al capo I° - capitolo 1419;
- h) istanza in carta semplice intesa ad ottenere la vidimazione del registro per l'annotazione delle letture del contatore fiscale della produzione di energia elettrica, avendo cura di allegare un registro appositamente predisposto.

Il Direttore ff.
Ing. Americo EUGENI

